



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, sanc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 74/14

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTA** la designazione dello Stretto di Bonifacio come Area di mare di particolare sensibilità (*Particularly Sensitive Sea Area -PSSA*) adottata in data 15 luglio 2011 con Risoluzione MEPC.204(62) del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione Internazionale Marittima ("IMO");
- CONSIDERATO** che la predetta designazione comporta l'applicazione delle cosiddette misure associate di protezione (*"associated protective measures -APMs"*) che abbiano la loro base legale nelle norme internazionali dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) o nel diritto internazionale;
- VISTA** la risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'Organizzazione Internazionale Marittima ("IMO"), MSC n. 90/28 del 31 maggio 2012, che ha richiamato le procedure da applicarsi per il sistema di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio di cui alla Risoluzione MEPC.204(62);
- VISTO** il dispaccio n. 55468 del 11 giugno 2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha espresso il proprio orientamento circa lo strumento giuridico da utilizzarsi per la regolamentazione, in via sperimentale, del servizio di pilotaggio facoltativo nello Stretto di Bonifacio;
- VISTO** il proprio Decreto n. 29/14 in data 30.06.2014, con il quale, sulla base degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 del Codice della Navigazione, sono stati nominati i pratici locali per l'espletamento del servizio di pilotaggio raccomandato nello Stretto di Bonifacio;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 73/14 in data 30.06.2014 con la quale, a decorrere dal 01.07.2014, è stato assicurato, in via sperimentale, da parte dei piloti di cui al sopra citato Decreto n. 29/14, il servizio di pilotaggio in transito raccomandato all'interno delle Bocche di Bonifacio e che tale sistema dovrà interfacciarsi e coordinarsi con il correlato servizio dalla stazione di pilotaggio del Sud della Corsica (Ajaccio);
- VISTA** la nota prot. n. 336 in data 30.06.2014, assunta al prot. n. 10307 del 01.07.2014, con la quale la Federazione Italiana Piloti dei Porti ha trasmesso la tariffa concordata con i piloti francesi per l'attraversamento dello Stretto di Bonifacio di cui sopra;

- VISTI** la nota prot. n. 15581 in data 30.06.2014, assunta al prot. n. 01.07.2014, con la quale la Superiore Direzione Marittima di Olbia ha trasmesso il Decreto n. 12/14 di approvazione delle tariffe del sistema di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio ai sensi dell'art. 96, comma 2 del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATA** la necessità di conferire valore cogente al citato Decreto n. 12/14 della Superiore Direzione Marittima di Olbia, di approvazione delle tariffe del sistema di pilotaggio raccomandato nelle Bocche di Bonifacio, valide a partire dal 01.07.2014;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTI** gli artt. 17, 86, 87, 91, 92, 95, 1173, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

che con Decreto n. 12/14, emanato in data 30.06.2014 dalla Superiore Direzione Marittima di Olbia, sono state determinate le tariffe per il servizio di pilotaggio raccomandato, in via sperimentale, nelle Bocche di Bonifacio.

ORDINA

Articolo 1 (Validità)

A decorrere dal **01.07.2014**, per il servizio di pilotaggio facoltativo nelle Bocche di Bonifacio, la commisurazione delle tariffe dovrà essere basata esclusivamente sull'applicazione del Decreto n. 12/14 della Superiore Direzione Marittima di Olbia, allegato alla presente di cui ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 (Sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1173, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.lamaddalena.guardiacostiera.it.

La Maddalena, 01 LUG. 2014

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alessandro PETRI